

RELAZIONE
701/2018/I/IDR

**OTTAVA RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 172, COMMA 3-BIS, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 152/2006, RECANTE "NORME IN MATERIA
AMBIENTALE"**

20 dicembre 2018

Premessa

L'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) presenti, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo n. 152/06, recante "Norme in materia ambientale", in merito all'adempimento, da parte delle regioni, degli enti di governo dell'ambito (EGATO) e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dal legislatore. In base alla menzionata disposizione il Regolatore deve, dunque, predisporre la suddetta Relazione "entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno".

In ottemperanza alla citata previsione legislativa, l'Autorità, a partire dall'anno 2015, ha illustrato alle Camere, su base semestrale, lo stato di riordino dell'assetto locale del settore.

Con la presente ottava Relazione, l'Autorità intende fornire un quadro aggiornato, segnalando, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti competenti, le situazioni di avvenuto superamento delle problematiche in precedenza riscontrate nonché i casi in cui permangono, pur con caratteri differenti, profili di criticità, relativamente a: i) la congruità della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), ii) la costituzione dei relativi enti di governo e l'effettiva operatività degli stessi, iii) l'adesione degli enti locali agli enti di governo dell'ambito, iv) il perfezionamento dell'iter di affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito.

1. QUADRO GENERALE

L'art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (di seguito: D.L. 133/2014), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che *“entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:*

- a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito;*
- b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato;*
- c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio”.*

A partire dal 2015, l’Autorità ha dato attuazione a tale previsione normativa mediante la redazione di specifiche Relazioni semestrali¹.

Con la presente Relazione si aggiornano le informazioni e i dati illustrati a giugno del 2018, evidenziando i casi in cui permangono criticità e inottemperanze alle disposizioni normative vigenti, che costituiscono, di fatto, ulteriori ostacoli alla razionalizzazione degli assetti del settore e, più in generale, allo sfruttamento delle economie di scala a beneficio dell’utente idrico.

In particolare, monitorando le diverse casistiche locali, si registrano evoluzioni nei percorsi di superamento delle criticità relative alla costituzione degli enti di governo dell’ambito, concentrate prevalentemente non già sul profilo dell’istituzione quanto su quello dell’operatività dei medesimi. Si confermano, tuttavia, le situazioni di mancato affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito rilevate in precedenza e, dalla mappatura

¹Per una illustrazione dettagliata degli esiti della costante attività di monitoraggio svolta dall’Autorità, si rinvia a:

- prima Relazione semestrale sullo stato del riordino dell’assetto locale del settore, illustrata nell’ambito della presentazione al Governo e al Parlamento, il 24 giugno 2015, della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta (Vol. 1);
- Relazione 28 dicembre 2015, 665/2015/I/IDR;
- Relazione 7 luglio 2016, 376/2016/I/IDR;
- Relazione 28 dicembre 2016, 811/2016/I/IDR;
- Relazione 28 giugno 2017, 499/2017/I/IDR;
- Relazione 22 dicembre 2017, 898/2017/I/IDR;
- Relazione 28 giugno 2018, 368/2018/I/IDR.

aggiornata al mese di dicembre 2018, le realtà in cui si riscontra la presenza di gestori cessati *ex lege* (in taluni casi interessati da procedure di affidamento già avviate dall'ente di governo dell'ambito), che attualmente esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto all'art. 172 del decreto legislativo n. 152/06 risultano ancora diffuse, seppure in progressiva diminuzione.

In definitiva, le citate problematiche in materia di perfezionamento, sotto il profilo formale e sostanziale, dei processi di *institutional building*, che saranno trattate nei paragrafi successivi, si riflettono, inevitabilmente, nelle attività demandate a livello locale, nell'ambito del sistema di *governance* multilivello che caratterizza il comparto idrico, con evidenti conseguenze in termini di criticità nella corretta adozione a livello territoriale delle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato. Tali criticità, inoltre, potrebbero assumere rilievo anche ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla legge 27 dicembre 2017, n.205 in materia di Piano nazionale di interventi nel settore idrico.

Senza voler anticipare quanto trattato più compiutamente nel prosieguo di codesta Relazione, si forniscono, infine, alcuni elementi di sintesi circa l'evoluzione in corso degli assetti locali del servizio idrico integrato, come rilevati nel secondo semestre 2018:

- completamento dei percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito in tutte le aree territoriali del Paese (nel 2015 si registravano criticità in nove regioni);
- razionalizzazione del numero degli ATO giunti a 62 (nel 2015 si contavano 71 ATO);
- evoluzione dei percorsi verso l'operatività degli enti di governo dell'ambito nelle aree territoriali in cui residuano criticità nei processi di *institutional building*;
- esigenza di prosecuzione del processo di razionalizzazione e consolidamento del panorama gestionale secondo le previsioni della normativa vigente.

2. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'art. 147 del decreto legislativo n. 152/06 prevede, al comma 1, che gli ambiti territoriali ottimali siano definiti dalle regioni. Il comma 2 della medesima disposizione, come modificata dal D.L. 133/2014 specifica poi che *“le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali (...) nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino (...); b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici”*. Il comma 2-bis del medesimo articolo prevede che *“Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato*

*in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane (...)*².

Come evidenziato nelle precedenti Relazioni semestrali, tutte le regioni hanno provveduto a delimitare gli ATO e, anche in esito all'attività di monitoraggio sull'evoluzione del quadro legislativo regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, si registra, con riferimento al secondo semestre 2018, la conferma del numero di ATO, pari a 62. Come precisato in più occasioni, le scelte di delimitazione territoriale adottate a livello regionale risultano particolarmente eterogenee, non consentendo la configurazione di modelli uniformi sull'intero territorio nazionale. Tuttavia, è possibile rilevare alcuni elementi di sintesi per fornire un quadro d'insieme:


- l'affermazione del modello regionale quale modello prevalente per l'organizzazione territoriale del servizio; nel dettaglio risulta che 12 regioni hanno previsto un ATO unico (**Fig.1 e Tav. 1**);
- il mantenimento, da parte delle restanti regioni (**Tav. 2**), dell'organizzazione con pluralità di ATO all'interno del proprio territorio, facendo riscontrare la presenza di 50 ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (e, nella quasi totalità dei casi, coincidente almeno con il territorio della relativa provincia³);
- il definitivo superamento, nel corso del 2018, dell'unico caso di organizzazione interregionale presente (Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene) in favore di un assetto regionale (AUSIR-Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti della Regione Friuli Venezia Giulia⁴).

²Anche l'art. 3-bis, comma 1, del decreto legge n. 138/11, recante la disciplina generale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prevede che *"A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni (...) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali (...) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo (...) gli enti di governo degli stessi (...)",* specificando che *"La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale"*.

³A seguito del monitoraggio condotto sull'evoluzione della legislazione regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, l'Autorità ha evidenziato, anche nelle precedenti Relazioni semestrali, come in tre regioni (Liguria, Veneto, Marche) si sia attuata una ripartizione del territorio regionale in più ambiti, alcuni dei quali di dimensione inferiore al territorio delle corrispondenti province o città metropolitane.

⁴Il Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale 15 aprile 2016, n. 5, modificata dalla legge regionale 9 giugno 2017, n. 9, ha previsto, con decorrenza 1 gennaio 2017, un unico ATO coincidente con l'intero territorio regionale, in cui sono stati ricompresi anche i comuni della Regione Friuli Venezia Giulia in passato inclusi nell'ATO interregionale "Lemene". Al riguardo, la normativa dispone che, entro il 31 dicembre 2017, "la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti (...) all'Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto". L'intesa tra la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia, approvata rispettivamente con la delibera di giunta regionale n. 1565 del 3 ottobre 2017 e con la delibera di giunta regionale n. 1797 del 22 settembre 2017, è stata formalmente sottoscritta in

FIG. 1 – Geografia degli ATO



TAV. 1 – ATO unici regionali

Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Abruzzo	ATO unico regionale	ATO 1 – Aquilano	L.R. n. 34/2012 L.R. n. 9/2011 L.R. n. 2/1997	1.326.513	4	305	10.762
		ATO 2 – Marsicano					
		ATO 3 – Peligno Alto Sangro					
		ATO 4 – Pescara					
		ATO 5 – Teramo					
		ATO 6 – Chieti					

data 30 ottobre 2017 e, in pari data, gli 11 Comuni della Regione Veneto ricompresi nell'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" hanno richiesto l'inclusione, limitatamente al servizio idrico integrato, nell'ambito unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Le operazioni di liquidazione della Consulta d'Ambito territoriale ottimale Lemene si sono perfezionate nel primo semestre del corrente anno.

Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Basilicata	ATO unico regionale		L.R. n. 1 /2016	570.365	2	131	9.995
Calabria	ATO unico regionale		L.R. n.18/2017 L.R. n. 34/2010	1.959.050	5	404	15.082
Campania	ATO unico regionale	Ambito distrettuale Napoli	L.R. n. 26/2018 L.R. n. 15/2015	5.746.584	5	550	13.671
		Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano					
		Ambito distrettuale Sele					
		Ambito distrettuale Caserta					
		Ambito distrettuale Calore Irpino					
Emilia Romagna	ATO unico regionale	ATO 1 – Piacenza	L.R. 23/2011	4.451.000	9	333	22.453
		ATO 2 – Parma					
		ATO 3 – Reggio Emilia					
		ATO 4 – Modena					
		ATO 5 – Bologna					
		ATO 6 – Ferrara					
		ATO 7 – Ravenna					
		ATO 8 – Forlì Cesena					
		ATO 9 – Rimini					
Friuli-Venezia Giulia	ATO unico regionale	ATO CEN – Centrale Udine	L.R.19/2017 L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010	1.322.536	4	226	8.423
		ATO OCC – Occidentale Pordenone					
		ATO ORG – Orientale Goriziano					
		ATO ORT – Orientale Triestino					
Molise	ATO unico regionale		L.R. 4/2017	312.027	2	136	4.438
Puglia	ATO unico regionale		L.R. n. 9/2011 e s.m.i.	4.077.166	6	258	19.541
Sardegna	ATO unico regionale		L.R. n. 4/2015 L.R. n.25/2017	1.653.135	5	377	24.100

Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Toscana	ATO unico regionale	ATO 1 – Toscana Nord	L.R. n.10/2018 L.R. n. 69/2011	3.706.835.	10	276	22.989
		ATO 2 – Basso Valdarno (Pisa)					
		ATO 3 – Medio Valdarno (Firenze)					
		ATO 4 – Alto Valdarno (Arezzo)					
		ATO 5 – Toscana Costa					
		ATO 6 – Ombrone (Grosseto)					
Umbria	ATO unico regionale	ATI 1 e 2– Ambito 1 e Ambito 2	L.R. n. 11/2013	896.837	2	92	8.459
		ATI 3 – Ambito 3					
		ATI 4 – Ambito 4					
Valle d'Aosta	ATO unico regionale		L.R. n. 21/2012 L.R. n.27/1999	127.329	1	74	3.261

TAV. 2 – ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale

Regione	ATO	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Lazio	ATO 1 – Lazio nord Viterbo	L.R. n. 9/2017 L.R. n. 13/2015 L.R. n. 5/2014	322.551	2	61	3.640
	ATO 2 – Lazio centrale Roma		3.869.376	3	112	5.120
	ATO 3 – Lazio centrale Rieti		185.921	2	81	2.978
	ATO 4 – Lazio meridionale Latina		669.161	3	38	2.498
	ATO 5 – Lazio meridionale Frosinone		484.047	2	86	2.874
Liguria	ATO GE – Genova	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	854.099	1	67	1.834
	ATO Centro-Ovest 1 (Savona)		220.620	1	43	753
	ATO Centro-Ovest 2 (Savona)		44.187	1	23	732
	ATO Est (La Spezia)		222.377	1	32	881
	ATO IM – Imperia		223.042	2	69	1.215
Lombardia	ATO BG – Bergamo	L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	1.108.166	1	242	2.746
	ATO BS – Brescia		1.264.105	1	205	4.778
	ATO CO – Como		584.577	1	150	1.276
	ATO CR – Cremona		360.444	1	115	1.771
	ATO LC – Lecco		339.401	1	88	816
	ATO LO – Lodi		229.333	1	61	782
	ATO MB – Monza e della Brianza		840.129	1	55	405
	ATO MI – Città Metropolitana di Milano		3.196.825	1	134	1.575
	ATO MN – Mantova		412.868	1	69	2.339
	ATO PV – Pavia		547.926	1	188	2.965
	ATO SO – Sondrio		182.086	1	77	3.196
	ATO VA – Varese		871.886	1	139	1.200

Regione	ATO	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Marche	ATO 1 – Marche Nord Pesaro e Urbino	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n.1692/2013	363.204	1	59	2.564
	ATO 2 – Marche Centro Ancona		403.827	2	43	1.835
	ATO 3 – Marche Centro Macerata		359.227	2	46	2.521
	ATO 4 – Marche Centro-Sud Fermo e Maceratese		120.151	2	27	653
	ATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo		300.037	2	59	1.813
Piemonte	ATO 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	L.R. n.7/2012 L.R. n. 13/1997	524.779	2	164	3.578
	ATO 2 – Biellese, Vercellese, Casalese		430.463	5	177	3.339
	ATO 3 – Torino		2.242.951	1	306	6.713
	ATO 4 – Cuneo		592.062	1	250	6.903
	ATO 5 – Astigiano, Monferrato		261.163	3	154	2.033
	ATO 6 – Alessandria		334.158	2	148	2.806
Sicilia	ATO 1 – Palermo	L.R. n. 19/2015 Decreto Assessoriale n. 75/2016	1.276.525	1	82	5.009
	ATO 2 – Catania		1.115.704	1	58	3.574
	ATO 3 – Messina		649.824	1	108	3.266
	ATO 4 – Ragusa		307.492	1	12	1.614
	ATO 5 – Enna		173.451	1	20	2.575
	ATO 6 – Caltanissetta		273.099	1	22	2.138
	ATO 7 – Trapani		429.917	1	24	2.470
	ATO 8 – Siracusa		403.985	1	21	2.124
	ATO 9 – Agrigento		446.837	1	43	3.042
Veneto	ATO AV – Alto Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012	200.792	1	62	3.596
	ATO B – Bacchiglione		1.095.911	3	140	3.156
	ATO BR – Brenta		584.547	3	73	1.693
	ATO LV – Laguna di Venezia		789.229	2	36	1.866
	ATO P – Polesine		261.095	3	52	1.965
	ATO V – Verona		896.612	1	97	3.062
	ATO VC – Valle del Chiampo		104.920	1	13	267
	ATO VO – Veneto orientale		834.259	4	92	2.451


La **Tav. 1** e la **Tav. 2** mostrano come, sotto il profilo dimensionale, gli ATO definiti dalla normativa regionale vigente risultino caratterizzati da forti elementi di eterogeneità. Si registrano, infatti, ATO con popolazione superiore ai cinque milioni di abitanti, come nel caso dell'ATO unico della Campania (5.746.584 abitanti), e altri di dimensione molto ridotta con una popolazione inferiore alle cinquantamila unità, come nel caso dell'ATO Centro-Ovest 2 (Savona) di 44.187 abitanti.

3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'art. 147, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06, come modificato dal D.L. 133/2014, prevede che *“i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni (...). Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”*, ossia, *“il Presidente del Consiglio dei ministri, (...), assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, (...), adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario”*.

Come si evince dalla **Fig. 2** e dalla **Tav. 3**, la maggioranza delle regioni italiane ha positivamente portato a compimento il processo di costituzione degli enti di governo dell'ambito, come previsto dal menzionato decreto legislativo n. 152/06.

FIG. 2 – Costituzione e operatività degli EGA



TAV. 3 – Costituzione degli enti di governo dell’ambito – situazioni di conformità alla normativa vigente

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell’ambito	Numero di ambiti
Piemonte	L.R. n. 7/12	<i>Conferenze d’ambito</i> , che operano, in nome e per conto degli enti locali associati (Province e Comuni), secondo modalità definite dall’apposita convenzione.	6
Liguria	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	<i>Province</i> , come di seguito indicato: - ATO Ovest: Provincia di Imperia; - ATO Centro-Ovest 1: Provincia di Savona; - ATO Centro-Ovest 2: Provincia di Savona; - ATO Centro-Est: <i>Città Metropolitana di Genova</i> ; - ATO Est: Provincia della Spezia. La Provincia di Savona definisce, al proprio interno, gli organismi di governo dei due ATO che incidono sul suo territorio.	5
Lombardia	L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	<i>Province e Città Metropolitana di Milano.</i>	12
Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012 D.G.R. n. 856/2013	<i>Consigli di bacino</i> , quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato.	8
Friuli Venezia Giulia	L.R.19/2017 L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010	<i>Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti – AUSIR</i> , cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della Regione e, su base volontaria, 11 comuni della Regione Veneto, già ricompresi nell’ambito territoriale ottimale interregionale “Lemene”, che hanno richiesto l’inclusione, limitatamente al servizio idrico integrato, nell’ambito unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.	1
Emilia Romagna	L.R. n. 23/2011	<i>Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – ATERSIR</i> , cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione.	1
Toscana	L.R. n. 69/2011	<i>Autorità idrica toscana – AIT</i> , ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale.	1
Marche	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n.1692/2013	<i>Assemblee di ambito</i> , costituite dai Sindaci dei Comuni, o dagli Assessori loro delegati, e dai Presidenti delle province in cui gli ATO ricadono.	5
Abruzzo	L.R. n. 34/2012 L.R. n. 9/ 2011 L.R. n. 2/1997	<i>Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI)</i>	1
Umbria	L.R. n. 11/2013 D.P.G.R. n. 121/2015	<i>Autorità umbra per i rifiuti e le risorse idriche (AURI)</i>	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
Basilicata	L.R. n. 1/2016	<i>Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata (EGRIB)</i>	1
Puglia	LR n. 9/2011	<i>Autorità idrica pugliese – AIP</i> , soggetto rappresentativo dei Comuni pugliesi	1
Valle d'Aosta	L.R. n. 21/2012 L.R. n. 27/1999	<i>Bacino imbrifero montano – BIM</i>	1
Sardegna	L.R. 25/2017 L.R. n. 4/2015	<i>Ente di governo dell'ambito della Sardegna – EGAS</i> , al quale partecipano obbligatoriamente i Comuni sardi.	1

Gli approfondimenti compiuti, in ordine alla costituzione degli enti di governo dell'ambito e all'effettiva operatività degli stessi nei contesti in precedenza classificati come potenzialmente critici, consentono di riassumere nella **Tav. 4** le problematiche che permangono e le attività poste in essere per giungere al superamento delle stesse. In particolare, al mese di dicembre 2018, emerge una situazione in cui, ad eccezione del Lazio e del Molise (regioni per le quali non si rilevano significativi sviluppi nel processo di costituzione degli enti di governo d'ambito), si sono registrati progressi nel percorso in atto verso una piena operatività dei soggetti competenti.

L'Autorità continuerà il costante monitoraggio delle peculiari situazioni territoriali e, laddove queste dovessero evidenziare ulteriori elementi di criticità o di inerzia, ne informerà i soggetti preposti, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

TAV. 4 –Costituzione e operatività degli enti di governo dell’Ambito – situazioni di potenziale criticità

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell’ambito	Numero di ambiti
LAZIO	L.R. n. 9/2017 L.R. n. 13/2015 L.R. n. 5/2014 D.G.R. n. 218/2018	<p>La legge regionale n. 9 del 14 agosto 2017 prevede che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge e sentita la commissione consiliare competente, individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico (ABI), anche di dimensione diversa da quella provinciale, tenendo conto delle esigenze di differenziazione territoriale e socioeconomica, di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio. La Giunta regionale ha adottato la delibera 6 febbraio 2018, n.56, come modificata ed integrata dalle delibere 27 febbraio 2018 n.129 e 2 marzo 2018, n.152, con cui sono stati individuati sei ambiti territoriali in luogo dei cinque già esistenti. Inoltre, la Giunta ha disposto che <i>“la conformazione degli Ambiti territoriali ottimali prevista dalla deliberazione n. 56 del 2018 decorre dalla stipula delle Convenzioni di cooperazione tra i Comuni appartenenti a ciascun ambito e che la gestione del Servizio Idrico Integrato in ciascun ambito avrà corso dal giorno della stipulazione delle Convenzioni di gestione tra l’ATO e ciascun gestore”</i>.</p> <p>Tuttavia è intervenuta la delibera di Giunta regionale 8 maggio 2018, n. 218 che ha sospeso l’efficacia dei predetti provvedimenti amministrativi, confermando <i>“l’attuale assetto dell’organizzazione del S.I.I. regionale in n. cinque AATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale dei cinque AATO regionali, così come nel tempo individuati in qualità di sottoscrittori delle apposite Convenzioni di gestione, fino alla loro naturale scadenza”</i>. Attualmente, quindi, in ciascun ATO, l’ente di governo dell’ambito è rappresentato dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province.</p> <p>Rispetto, quindi, alla situazione rappresentata nel mese di giugno 2018 non si registrano significativi aggiornamenti.</p>	5

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
CAMPANIA	L.R. n. 26/2018 L.R. n. 15/2015	<p>Con la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, è stato istituito, quale ente di governo dell'ambito ottimale regionale (comprendente cinque ambiti distrettuali), l'Ente idrico campano - EIC. Si segnala che tale legge regionale prevede anche che <i>"i poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006 (...) cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali"</i>.</p> <p>La legge regionale 2 agosto 2018, n. 26, ha integrato e modificato la citata L.R. 15/2015. A seguito della sua pubblicazione, con decreto n. 142 del 7 settembre 2018 il Presidente della Regione Campania ha chiarito che <i>"a partire dal 1 ottobre i Commissari restino in carica per lo svolgimento delle sole funzioni relative alla liquidazione degli Enti di Ambito e che entro e non oltre il 1 novembre 2018, il personale degli Enti di Ambito in liquidazione debba essere distaccato presso l'Ente Idrico Campano con oneri a carico dei bilanci delle singole Gestioni Commissariali fino al 31 dicembre 2018 e definitivamente trasferito a partire da tale data"</i>.</p> <p>Sotto il profilo del percorso verso la piena operatività dell'Ente, si segnala che è stato approvato, con delibera 4 dicembre 2018 n. 8, il nuovo statuto dell'EIC. Entro 180 giorni dal completamento della costituzione degli organi dovrà intervenire, secondo quanto disposto dalla L.R. 2 agosto 2018, n. 26, la predisposizione del Piano d'Ambito in relazione al quale il soggetto competente sta completando <i>"la ricognizione delle gestioni esistenti con l'individuazione dei soggetti gestori dei singoli segmenti del servizio"</i>.</p>	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
MOLISE	L.R. 4/2017	<p>Con la delibera della Giunta regionale 15 giugno 2015, n. 285, era stato istituito l'<i>ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato</i>, denominato <i>EGAM</i>.</p> <p>Con il decreto 20 luglio 2015, n. 68, il Presidente della Giunta regionale aveva nominato un <i>Commissario straordinario</i> nelle more della costituzione del Comitato d'ambito e fino alla nomina del direttore dell'EGAM, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività.</p> <p>A seguito dell'annullamento dei citati provvedimenti da parte del Tar Molise, con sentenze nn.5 e 6 del 2017, il Consiglio regionale ha approvato la legge 22 aprile 2017, n. 4 recante "<i>Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM)</i>". La citata legge regionale prevede, tra l'altro, la nomina di un commissario straordinario nelle more della costituzione degli organi dell'EGAM e il proseguimento da parte degli enti locali della gestione dei servizi idrici di competenza fino alla effettiva attivazione della gestione unica.</p> <p>Con il decreto n. 105 del 3 novembre 2017, il Presidente della Regione ha nominato il Commissario straordinario dell'EGAM al fine di dare avvio alla fase costitutiva degli organi di governo dell'Ente d'Ambito. Rispetto alla situazione evidenziata nel giugno 2018 non si registrano significativi aggiornamenti.</p>	1
CALABRIA	L.R. n. 18/2017	<p>Con il decreto della Giunta regionale 12 giugno 2015, n. 183, è stato individuato l'ente di governo dell'ATO regionale per l'organizzazione del servizio idrico integrato nell'<i>Autorità idrica della Calabria (A.I.C.)</i>. Si tratta di un ente pubblico non economico rappresentativo della Città metropolitana di Reggio Calabria e di tutti i comuni calabresi, istituito e disciplinato nel suo funzionamento dalla legge regionale n.18/17. Il processo di costituzione di tutti gli organi dell'AIC risulta in corso. Tuttavia, il provvedimento legislativo da ultimo richiamato prevede che, fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AIC, "<i>la gestione ordinaria è affidata al dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, in qualità di commissario. Quest'ultimo opera mediante una struttura tecnico operativa, da individuarsi con proprio atto, avvalendosi di personale regionale dotato di specifica esperienza e competenza nel settore senza alcun onere a carico del bilancio regionale</i>". Per fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell'operatività dell'A.I.C., si rileva che il 17 marzo 2018 sono state espletate le attività di voto per l'elezione dei quaranta membri dell'Assemblea dell'Ente di governo dell'ambito in rappresentanza dei 404 comuni calabresi. L'Assemblea, insediatasi nel maggio 2018, ha approvato lo Statuto il 6 novembre scorso.</p>	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
SICILIA	L.R. n. 19/2015 Decreto Assessoriale n. 75/2016	<p>La legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, ha posto in liquidazione le vigenti autorità d'ambito territoriale ottimale, prevedendo che la regione proceda, con successiva legge regionale, a trasferire le funzioni delle autorità d'ambito ai comuni.</p> <p>La legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, ha istituito in ciascun ATO un'assemblea territoriale idrica, per l'esercizio delle funzioni già attribuite alle autorità d'ambito dall'art. 148 del decreto legislativo n. 152/06. Ciascuna assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nel rispettivo ATO ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Diverse previsioni del citato provvedimento legislativo regionale sono state oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza 4 maggio 2017, n.93, che, tuttavia, non ha interessato le disposizioni riguardanti la costituzione delle ATI.</p> <p>A seguito della sentenza n.93/2017 della Corte costituzionale, l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della regione siciliana, con la circolare 4586/Gab del 18 maggio 2017, ha stabilito il termine di sei mesi per la definizione delle procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato, precisando ai soggetti competenti che il mancato insediamento formale delle ATI, la mancata approvazione del loro statuto ed il mancato avvio operativo entro il termine considerato, avrebbe comportato l'attivazione dei poteri sostitutivi, come previsto dalla normativa statale.</p> <p>Dalle ultime informazioni acquisite risulta che le ATI siano insediate nella totalità degli ambiti, ma che solo alcune siano operative. Al riguardo si segnala che la Regione Siciliana, a seguito della diffida del 19 giugno 2018, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art.172, comma 4, del dlgs. 152/2006, nei confronti delle ATI di Trapani e Ragusa, intervenendo, rispettivamente, con decreti del presidente della Regione nn. 629 e 630 del 6 dicembre scorso.</p>	9

4. PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI AGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'art. 147, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 152/06 sancisce che *“gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro*

il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4".

Alla luce delle informazioni trasmesse dai soggetti competenti, si segnala l'avvenuto superamento, nel corso del 2018, delle criticità illustrate nelle precedenti Relazioni in ordine ai percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito. In particolare i procedimenti di partecipazione degli enti locali si sono perfezionati, da ultimo, negli ATO coincidenti con i territori di Molise e Calabria, ove rilevavano, fino a qualche mese fa, aree critiche residuali⁵.

5. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il D.L. 133/2014 intervenendo sull'art. 172 del decreto legislativo n. 152/06, ha disciplinato la procedura da seguire, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle gestioni esistenti, per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, imponendo anche, al comma 1, che *"gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente"*.

Confermando la situazione rappresentata nella precedente Relazione 368/2018/I/IDR, i casi di mancato affidamento ai sensi del decreto legislativo n. 152/06 appaiono, ad oggi, quelli riportati nella **Tav. 5**, caratterizzati, tra l'altro, dalla presenza di molteplici entità deputate alla gestione dei servizi idrici (principalmente piccole gestioni comunali in economia).

⁵In particolare: riguardo al Molise, dove, in virtù del riavvio del processo di costituzione dell'ente di governo dell'ambito (EGAM) illustrato nei termini di cui alla precedente **Tav.4**, dopo la trasmissione da parte della regione ai comuni inadempienti di una diffida ad aderire all'ente di governo, con la delibera della Giunta regionale n. 356 del 2 ottobre 2017 sono state esperite le procedure sostitutive nei confronti di 28 comuni; con riferimento, invece, alla Calabria - regione in cui, come riportato nella Relazione 898/2017/R/IDR, il 63% degli enti locali risultava non aver formalizzato la relativa adesione - ad oggi, a valle dell'insediamento dell'Assemblea dell'AIC, *"tutti i comuni risultano automaticamente aderenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della l.r. n.18/2017"*.

TAV. 5 – Casi di mancato affidamento del SII al gestore d'ambito in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 152/06

Regione	ATO
Valle d'Aosta	ATO Unico Regionale
Campania	ATO Unico Regionale ⁶
Molise	ATO Unico Regionale
Calabria	ATO Unico Regionale ⁷
Sicilia ⁸	ATO 1 Palermo
	ATO 2 Catania
	ATO 3 Messina
	ATO 4 Ragusa
	ATO 7 Trapani
	ATO 8 Siracusa

Il richiamato art. 172 del decreto legislativo n. 152/06 prevede poi che:

- *“al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data [del 13 settembre 2014, data di entrata in vigore del D.L. 133/2014], agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di*

⁶Con riferimento, invece, all'ambito territoriale ottimale Sarnese-Vesuviano si registra la presenza di Gestione ottimale risorse idriche – GORI S.p.a. quale gestore unico d'ambito (v. **Tav. 7**).

⁷ Con il decreto regionale 3 febbraio 2016, n. 552, è stata approvata la “Relazione programmatica di avvio della procedure di affidamento della nuova concessione di gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Calabria”. Tale provvedimento è stato richiamato, da ultimo, dal decreto del direttore generale del Dipartimento infrastrutture, lavori pubblici e mobilità della Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 3830, recante “Autorità Idrica della Calabria. Proposta tariffa del servizio idrico quadriennio 2016 – 2019”. L'art. 21, comma 6, della legge regionale Calabria 18 maggio 2017, n.18 prevede che entro trenta giorni dall'approvazione dello Statuto dell'AIC, la medesima Autorità “delibera la forma di gestione tra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 149 bis del d.lgs. 152/2006, da disporsi entro i successivi trenta giorni. Qualora l'AIC non provveda nei termini stabiliti la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 172 del d.lgs. 152/2006”. Si rammenta che lo statuto dell'AIC è stato approvato in data 6 novembre 2018 (vedi situazione riportata in **Tav. 4**).

⁸ In data 19 giugno 2018 la Regione Siciliana ha diffidato le ATI di Palermo, Catania, Trapani, Messina, Ragusa e Siracusa a porre in essere e definire ogni necessario e utile adempimento, nel rispetto della normativa vigente, per procedere nella redazione o aggiornamento del Piano d'Ambito entro 30 giorni, comunicando altresì che trascorso infruttuosamente tale termine saranno attivati i poteri sostitutivi previsti dall'art. 172, comma 4, D.Lgs. 152/2006. Ad eccezione delle ATI di Ragusa e Trapani (vedi **Tav.4**), gli altri soggetti competenti “hanno comunicato i percorsi avviati per dare attuazione al quadro normativo con particolare riferimento alla redazione del piano d'ambito, oggetto delle diffide”. Sulla scorta dei riscontri ricevuti e nell'ottica di un costante monitoraggio su tali profili, la Regione Siciliana ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'esercizio dei richiamati poteri sostitutivi.

scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto” (comma 2);

- *“in sede di prima applicazione [nei casi in cui si sia già provveduto all’affidamento del servizio], al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, l’ente di governo dell’ambito, nel rispetto della normativa vigente (...), dispone l’affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell’articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell’ambito territoriale (...)” (comma 3).*

Sembra, inoltre, opportuno rammentare che il comma 2-bis dell’art. 147 del decreto legislativo n. 152/06 introduce talune deroghe alla costituzione del gestore unico d’ambito, disponendo che, *“qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”*⁹.

Nella successiva **Tav. 6** è sintetizzato l’assetto gestionale che caratterizza gli ATO unici regionali, evidenziando:

- la presenza di un gestore unico d’ambito in tre ATO unici regionali (ATO Basilicata, ATO Puglia, ATO Sardegna);
- nelle regioni in cui l’affidamento del servizio è avvenuto per *sub*-ambiti, l’esistenza di un gestore unico in ciascuno dei *sub*-ambiti di Abruzzo, Toscana e Umbria e solo in alcuni dei *sub*-ambiti in cui sono ripartiti gli ATO regionali dell’Emilia Romagna (quattro su nove *sub*-ambiti sono affidati al gestore unico) e del Friuli Venezia Giulia (due dei quattro *sub*-ambiti sono serviti dal gestore unico);
- la presenza di ulteriori soggetti in Emilia Romagna (12), in Friuli Venezia Giulia (5), in Toscana (6), in Sardegna (3) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, e che potranno continuare a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista;
- l’esistenza di soggetti che, al mese di dicembre 2018, gestiscono il servizio in assenza

⁹La medesima disposizione (comma 2-bis dell’art. 147 del decreto legislativo 152/06) prevede che *“sono fatte salve:*

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148;*
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti.”*

di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente in Abruzzo (24¹⁰), Basilicata (1¹¹), Friuli Venezia Giulia (1¹²), Puglia (17), Sardegna (28).

TAV. 6 – Assetto gestionale negli ATO Unici regionali con affidamenti assentiti

Regione	ATO	Sub ambito	Gestore unico d'ambito		Avvenuto affidamento al <u>gestore unico di sub ambito</u>	Altri soggetti <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)
			Avvenuto affidamento al <u>gestore unico d'ambito</u>	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito			
Abruzzo	ATO unico regionale	ATO 1 – Aquiliano	No		Si	0	24
		ATO 2 – Marsicano			Si		
		ATO 3 – Peligno Alto Sangro			Si		
		ATO 4 – Pescara			Si		
		ATO 5 – Teramo			Si		
		ATO 6 – Chieti			Si		
Basilicata	ATO unico regionale		Si	01/01/2003		0	1

¹⁰ Dai dati forniti dal soggetto competente risulta che, con riferimento al Comune di Pretoro, a valle della sottoscrizione di un protocollo d'intesa per il passaggio della gestione al Gestore del SII (ACA Spa), il trasferimento si è perfezionato nel secondo semestre 2018.

¹¹ Trattasi di un comune che non ha provveduto alla cessione delle reti idriche e fognarie. Tale situazione, peraltro oggetto di un contenzioso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ha registrato negli ultimi mesi degli sviluppi in quanto, a fronte della produzione da parte del comune della documentazione ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 152/06, EGRIB ha avviato la pertinente istruttoria che risulta in corso. Con riferimento alla gestione di acquedotto nella frazione di un altro comune della regione si segnala che, completate le operazioni di ricognizione delle infrastrutture, si è avviata la procedura di acquisizione al S.I.I. e contestuale affidamento al Gestore Unico Acquedotto Lucano S.p.a., che secondo quanto precisato dal soggetto competente, sono in fase di completamento.

¹² AUSIR segnala che l'unico caso di mancata consegna degli impianti al gestore, in questo caso CAFC Spa, è relativo al Comune di Cercivento. Con riferimento a tale situazione è stato proposto dal citato Comune innanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione un ricorso che risulta tuttora pendente.

Regione	ATO	Sub ambito	Gestore unico d'ambito		Avvenuto affidamento al gestore unico di sub ambito	Altri soggetti conformi alla normativa pro tempore vigente (n.)	Soggetti non conformi alla normativa pro tempore vigente (n.)
			Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito			
Emilia Romagna	ATO unico regionale	ATO 1 – Piacenza	No		Si	0	0
		ATO 2 – Parma			No	3	0
		ATO 3 – Reggio Emilia			No	2	0
		ATO 4 – Modena			No	3	0
		ATO 5 – Bologna			No	2	0
		ATO 6 – Ferrara			No	2	0
		ATO 7 – Ravenna			Si	0	0
		ATO 8 – Forlì Cesena			Si	0	0
		ATO 9 – Rimini			Si	0	0
Friuli-Venezia Giulia	ATO unico regionale	ATO CEN – Centrale Udine	No		Si	1	1
		ATO OCC – Occidentale Pordenone			No	2	0
		ATO ORG – Orientale Goriziano			Si	0	0
		ATO ORT – Orientale Triestino			No	2	0
Puglia	ATO unico regionale		Si	30/09/2002		2	17
Sardegna	ATO unico regionale		Si	29/12/2004		3	28
Toscana	ATO unico regionale	ATO 1 – Toscana Nord	No		Si	6	0
		ATO 2 – Basso Valdarno (Pisa)			Si		
		ATO 3 – Medio Valdarno (Firenze)			Si		
		ATO 4 – Alto Valdarno (Arezzo)			Si		
		ATO 5 – Toscana Costa			Si		
		ATO 6 – Ombrone (Grosseto)			Si		

Regione	ATO	Sub ambito	Gestore unico d'ambito		Avvenuto affidamento al <u>gestore unico di sub ambito</u>	Altri soggetti <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)
			Avvenuto affidamento al <u>gestore unico d'ambito</u>	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito			
Umbria	ATO unico regionale	ATI 1 – Ambito 1	No		Si	0	0
		ATI 2 – Ambito 2				0	0
		ATI 3 – Ambito 3			Si	0	0
		ATI 4 – Ambito 4			Si	0	0

Nella successiva **Tav. 7** è sintetizzato l'assetto gestionale che caratterizza gli ATO di dimensione inferiore al territorio regionale, da cui emerge:

- la presenza di un gestore unico d'ambito in tutti gli ATO del Lazio, della Liguria (ad eccezione dell'ATO Centro-Ovest 1 Savona¹³) e della Lombardia (ad eccezione dell'ATO Città metropolitana di Milano e dell'ATO di Mantova);
- la presenza, pur in una situazione differenziata fra le altre regioni, di una pluralità di gestori affidatari d'ambito che, insieme agli altri soggetti titolari di un affidamento conforme alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, potranno continuare a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista;
- la diffusa situazione di soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente soprattutto in alcuni ATO della Lombardia (Bergamo, Brescia, Como e Varese) e del Lazio (Rieti e Viterbo).

Dal quadro rappresentato nella **Tav. 7** emerge, altresì, l'avvenuto compimento, a partire dal 2015, di alcuni dei percorsi intrapresi - in attuazione delle disposizioni introdotte con il D.L. 133/2014 - per l'affidamento del servizio in taluni ambiti. Al riguardo tuttavia si registra, seppure con profili eterogenei e gradi avanzamento differenziati, la sussistenza di criticità

¹³Ai fini della gestione del servizio idrico integrato negli originari tre ATO savonesi, con le deliberazioni del Consiglio provinciale nn. 92, 93 e 94 del 29 dicembre 2015, è stato approvato l'affidamento del servizio per 30 anni, secondo la forma di gestione *in house providing*, rispettivamente, alle società: Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.a. (per l'ATO Centro – Ovest 1), Cira S.r.l. (per l'ATO Centro – Ovest 2), Ponente acque S.p.a. (per l'ATO Centro – Ovest 3). A seguito della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 2017, n. 173 - con cui è stata caducata la previsione regionale che istituiva l'ATO Centro-Ovest 3 (Savona) trovando conseguentemente applicazione le disposizioni della legge regionale n. 1/2014 che delimitavano gli ambiti territoriali ottimali negli ATO Centro-Ovest 1 e ATO Centro-Ovest 2 - la Provincia di Savona quale ente di governo si è impegnata "a percorrere con la massima tempestività possibile la predisposizione del piano d'ambito (...) ed il conseguente affidamento del SII nell'(...) ATO Centro Ovest 1, in cui attualmente continuano ad operare nelle more i precedenti Gestori del SII al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio". Con deliberazione del Consiglio Provinciale n.31 del 29 maggio 2018 è stato approvato il piano d'ambito per il servizio idrico integrato nell'ATO Centro Ovest 1. Nel secondo semestre 2018, secondo quanto emerge dalla documentazione trasmessa, il soggetto competente è stato impegnato nella fase di "aggiornamento/predisposizione dei documenti ed atti necessari all'affidamento del SII, che comporterà quindi il nuovo avvio della gestione integrata su tutto l'ATO Centro Ovest 1".

nel processo di adesione e di conferimento degli impianti e delle infrastrutture al Gestore unico negli ATO di Como¹⁴, Varese¹⁵, Brescia¹⁶ e Rieti¹⁷;

¹⁴L'affidamento del servizio nell'ATO di Como al gestore d'ambito Como Acqua S.r.l. (società costituita il 28 aprile 2014) è stato disposto con la delibera del Consiglio Provinciale del 29 settembre 2015. La relativa convenzione di gestione è stata sottoscritta in data 30 novembre 2015, mentre risale al 16 gennaio 2015 la definitiva approvazione del Piano d'ambito. Si segnala che, ad oggi, sono 19 i comuni che non hanno ancora deliberato l'adesione al Gestore Unico, avendo nel secondo semestre del 2018 perfezionato il percorso di adesione i comuni di Carlazzo, Griante, Plesio e Vercana. Inoltre, il soggetto competente aveva precedentemente precisato che "il progetto di fusione volto all'aggregazione delle SOT in Como Acqua S.r.l., che ha subito un arresto a seguito della mancata approvazione da parte dell'assemblea dei soci di Como Acqua srl del 15 novembre 2017, dovrebbe potersi concludere nei tempi del periodo transitorio (30 settembre 2018), attraverso un aggiornamento del progetto di fusione e la revisione delle perizie, tuttora in essere". Con nota del 14 dicembre 2018 il soggetto competente comunica che si è perfezionata nel corrente mese la "fusione per incorporazione/scissione delle 12 SOT in Como Acqua S.r.l." con decorrenza degli effetti civilistici dall'1 gennaio 2019.

¹⁵ L'affidamento del servizio nell'ATO di Varese al gestore d'ambito Alfa S.r.l. (società costituita il 16 giugno 2015), è stato deliberato il 29 giugno 2015. La relativa convenzione di gestione è stata sottoscritta il 3 dicembre 2015, mentre risale al 18 aprile 2014 la definitiva approvazione del Piano d'Ambito. Occorre evidenziare che, con la sentenza n. 01781 del 3 ottobre 2016, il TAR della Lombardia ha dichiarato illegittimo "l'affidamento diretto operato a favore della società in house". Avverso tale provvedimento è stato proposto appello innanzi al Consiglio di Stato. Tuttavia, in data 29 giugno 2017, è intervenuta la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 riguardante l'approvazione della salvaguardia della gestione di Aspem S.p.a. e conseguentemente la prosecuzione da parte della società nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla medesima, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto. Il contenzioso tra la Provincia di Varese, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Regione Lombardia, il Comune di Gallarate, Alfa s.r.l., AMSC S.p.a., Agesp S.p.a. e Aspem S.p.a. risulta superato per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, 8 giugno 2018 n. 3484, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio e degli appelli principali e incidentali che si sono susseguiti dato l'accordo raggiunto tra le parti in giudizio. Ad oggi risultano non aver ancora aderito in qualità di soci al Gestore Unico Alfa i seguenti comuni: Barasso, Besnate, Bodio Lomnago, Brezzo di Bedero, Buguggiate, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castronno, Cugliate Fabiasco, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Jerago con Orago, Lozza, Luviniate, Malnate, Morazzone, Porto Valtravaglia, Sangiano, Saronno, Solbiate Olona, Taino, Ternate, Varano Borghi, Varese, Venegono Inferiore. Tuttavia, dei citati 29 soggetti 12 comuni (Besnate, Bodio Lomnago, Castronno, Casorate Sempione, Jerago con Orago, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Lozza, Sangiano, Varano Borghi, Venegono Inferiore) sono, secondo quanto rappresentato dall'Ufficio d'Ambito, in fase di adesione nel primo semestre 2019.

¹⁶ In data 29 aprile 2017 è divenuto operativo il gestore unico d'ambito, società Acque Bresciane S.r.l. Da tale data sono iniziate le operazioni di subentro alle gestioni in economia, che sono ancora presenti sul territorio nel numero di 32 soggetti, di cui 30 comuni (Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Cervenno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate, Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Malegno, Marone, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paspardo, Piancamuno, Ponte di Legno, Savio, Temù, Veza d'Oglio, Vione) per i quali l'Ufficio d'Ambito ha in corso le istruttorie per la verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 147, comma 2 bis del D.Lgs 152/2006 ed altri 2 comuni (Capo di Conte e Piancogno) per cui tale istruttoria si è conclusa con il rigetto dell'istanza.

¹⁷ Ai fini della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Rieti, in data 15 settembre 2015, è stato sottoscritto l'atto costitutivo della società Acqua Pubblica Sabina S.p.a.; con la successiva decisione 11 dicembre 2015, n. 9, la Conferenza dei sindaci ha quindi deliberato di affidare il servizio idrico integrato alla citata società in house per 30 anni, con decorrenza 1 gennaio 2016 (è previsto un periodo di gestione c.d. "virtuale" della durata di 24 mesi). In pari data è stata, altresì, approvata l'integrazione dell'aggiornamento del Piano d'ambito dell'ATO 3 Rieti approvato con decisione dei sindaci n. 4/10. Ad oggi risultano in corso le procedure di ricognizione propedeutiche alla consegna definitiva di alcune gestioni nonché il processo attuativo del conferimento degli impianti e delle infrastrutture al Gestore unico. In particolare, nel

Peraltro, si rinviene la presenza, anche negli ATO recentemente interessati dai processi di riordino gestionale per l'affidamento al gestore unico d'ambito, di operatori cessati *ex lege*, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, per i quali tuttavia, nella larga parte dei casi, è stato già delineato un percorso per il subentro da parte del gestore unico d'ambito¹⁸.

TAV. 7 – Assetto gestionale negli ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (con affidamenti assentiti)

Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Soggetti (diversi dal gestore unico) <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente (n.)
		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
Campania	Ambito distrettuale Sarnese Vesuviano	Si	1/12/2002	0	2
Lazio	ATO 1 – Lazio Nord Viterbo	Si	11/03/2006	1	31
	ATO 2 – Lazio centrale Roma	Si	01/01/2003	9	14 ¹⁹
	ATO 3 – Lazio centrale Rieti	Si	01/01/2016	2	47
	ATO 4 – Lazio meridionale Latina	Si	02/08/2002	1	0
	ATO 5 – Lazio meridionale Frosinone	Si	27/06/2003	0	1 ²⁰
Liguria	ATO GE – Genova	Si	08/06/2003	5	0
	ATO Centro-Ovest 1 (Savona)	No		4 ²¹	0
	ATO Centro-Ovest 2 (Savona)	Si	27/01/2016	2	0

primo semestre del 2018 sono stati sottoscritti i verbali di consegna definitiva degli impianti relativamente a quattro gestioni comunali in favore del gestore unico che ha avviato la propria attività: a far data dall'1 aprile per i comuni di Rieti e Cittaducale, mentre per i comuni di Montopoli Sabina e Poggio Nativo a far data dall'1 giugno. Dalle informazioni acquisite dal soggetto competente risulta che nel secondo semestre del corrente anno Acqua Pubblica Sabina S.p.a. abbia acquisito le gestioni del servizio relativamente ai comuni di Amatrice, Frasso Sabino, Scandriglia, Collevocchio, Vallinfreda e Forano e programmato un numero significativo di acquisizioni così da completare il relativo processo entro dicembre 2019.

¹⁸Al riguardo, si rammenta che il comma 10.1 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre, 664/2015/R/idr, prevede che, ove non interessati da procedure di affidamento già avviate, gli enti di governo dell'ambito trasmettano all'Autorità - ai fini della relativa esclusione dall'aggiornamento tariffario - una ricognizione dei gestori cessati *ex lege*, che svolgono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto all'art. 172 del decreto legislativo 152/06. Le ulteriori risultanze delle richiamate verifiche verranno presentate nella Relazione che sarà predisposta ai sensi dell'art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 152/06, nel mese di giugno 2019.

¹⁹Dagli elementi forniti dal soggetto competente risulta che il Comune di Capena abbia effettuato il trasferimento ad ACEA ATO 2 S.p.a. della gestione del servizio idrico a far data dall'1 novembre 2018.

²⁰In aggiornamento rispetto alla situazione rappresentata nel semestre precedente, il soggetto competente, con nota del 3 dicembre u.s., ha evidenziato che con sentenza del Consiglio di Stato 23 novembre 2018, n. 1903 "il Comune di Palliano è stato condannato definitivamente alla consegna degli impianti al Gestore unico, la cui ricognizione è stata completata in questi giorni".

²¹Al riguardo il soggetto competente ha precisato, con riferimento a due di questi operatori, che "formalmente si tratta di gestioni salvaguardate o tutelate o cessate *ex lege*".

Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Soggetti (diversi dal gestore unico) <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente (n.)
		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
	ATO Est (La Spezia)	Si	26/10/2006	6	0
	ATO IM – Imperia	Si	13/11/2012	26	6
Lombardia	ATO BG – Bergamo	Si	01/01/2007	1	24 ²²
	ATO BS – Brescia	Si	29/04/2017	4	32
	ATO CO – Como	Si	01/10/2015	3	19
	ATO CR – Cremona	Si	10/10/2014	0	0
	ATO LC – Lecco	Si	01/01/2016	0	0
	ATO LO – Lodi	Si	01/01/2008	0	0
	ATO MB – Monza e della Brianza	Si	01/01/2012	0	0
	ATO MI – Città Metropolitana di Milano	No		2	0
	ATO MN – Mantova	No		5 ²³	0
	ATO PV – Pavia	Si	01/01/2014	1	0
	ATO SO – Sondrio	Si	01/07/2014	0	0
	ATO VA – Varese	Si	01/10/2015	1	29
Marche	ATO 1 – Marche Nord Pesaro e Urbino	No		4	0
	ATO 2 – Marche Centro Ancona	Si	30/06/2003	0	0
	ATO 3 – Marche Centro Macerata	No		9	5
	ATO 4 – Marche Centro-Sud Fermo e Maceratese	Si	01/01/2005	0	0
	ATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo	Si	01/01/2008	1	0

²² Dagli elementi forniti dall'Ufficio d'Ambito, risulta che la società Servizi Comunali S.p.a. nel mese di novembre 2018 sia confluita nel Gestore unico.

²³ Con deliberazione n. 20 del 9 ottobre 2017, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova" ha dato l'avvio al procedimento di nulla osta all'operazione di aggregazione proposta dai gestori esistenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova (Gruppo TEA S.p.a. e Gruppo SISAM S.p.a.); la Conferenza dei Comuni, con deliberazione n. 5 del 30 ottobre 2017 ha espresso parere positivo alla citata delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito; con Deliberazione del 28 novembre 2017 il Consiglio Provinciale ha preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ed espresso parere favorevole alla proposta avanzata da TEA S.p.a. e SISAM S.p.a. Il soggetto competente ha, inoltre, comunicato i seguenti sviluppi della situazione gestionale: con deliberazione n. 20 del 1° ottobre 2018 la stessa Autorità ha approvato "la *revisione generale del Piano d'Ambito della Provincia di Mantova, in ossequio agli art. 149-bis e 172 del D.Lgs. 152/2006. Il testo, che prevede la convergenza verso un unico gestore al 2025, sarà oggetto di parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni il prossimo 10 Dicembre e successivamente della Regione Lombardia e della definitiva approvazione del Consiglio Provinciale*".

Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Soggetti (diversi dal gestore unico) <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente (n.)
		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
Piemonte	ATO 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	No		11	2
	ATO 2 – Biellese, Vercellese, Casalese	No		10	1
	ATO 3 – Torino	Si	01/01/2004	8	10
	ATO 4 – Cuneo	No		31 ²⁴	3
	ATO 5 – Astigiano, Monferrato	No		4	1
	ATO 6 – Alessandria	No		4	7
Sicilia	ATO 5 – Enna	Si	19/11/2004	0	1
	ATO 6 – Caltanissetta	Si	27/07/2006	0	0
	ATO 9 – Agrigento	Si	27/11/2007	0	18
Veneto	ATO AV – Alto Veneto	No		6	0
	ATO B – Bacchiglione	No		3	0
	ATO BR – Brenta	Si	14/3/2006	0	0
	ATO LV – Laguna di Venezia	Si	25/5/2009	0 ²⁵	0
	ATO P – Polesine	Si	01/01/2014	1	0
	ATO V – Verona	No		5	0
	ATO VC – Valle del Chiampo	No		2	0
	ATO VO – Veneto orientale	No		2	0

Oltre a quanto sopra rappresentato, si ritiene opportuno evidenziare ulteriori elementi relativi, nello specifico, agli affidamenti in scadenza. In particolare, come riportato nella successiva **Tav. 8**, emerge l'esistenza di soggetti che gestiscono il servizio in forza di un titolo giuridico prossimo alla scadenza (con durata fino al 2022) nel Nord Ovest (15), nel Nord Est (4) e nel Sud (3), interessando complessivamente una popolazione di 8.028.181 abitanti.

²⁴ Il soggetto competente ha precisato che la procedura di affidamento al Gestore unico è in corso. In particolare, a valle della delibera della Conferenza d'Ambito 7 maggio 2018, n.12 che ha approvato la scelta della forma di gestione per l'affidamento del SII al Gestore unico "optando per una società a tipologia consortile con capitale interamente posseduto (...) dagli Enti locali dell'ATO/4 Cuneese", si è avviata la fase di stesura dello statuto della citata società consortile.

²⁵ A far data dall'1 novembre 2017, l'Azienda Servizi Integrati S.p.a. è stata fusa per incorporazione in Veritas S.p.a., che allo stato attuale risulta unico gestore operante nell'Ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia. Il soggetto competente con nota del 14 dicembre 2018 ha comunicato che nella seduta dell'Assemblea del Consiglio di Bacino, tenutasi in data 13 dicembre u.s. "è stato approvato l'affidamento del SII a Veritas S.p.a per i prossimi 20 anni con inizio dal 1.1.2019".

TAV. 8 – Gestioni (per area geografica) con affidamento avente durata residua inferiore a 5 anni

Area geografica	Scadenza affidamento			
	Entro il 2020		Tra il 2020 e il 2022	
	<i>n. gestioni</i>	<i>popolazione servita (ab.)</i>	<i>n. gestioni</i>	<i>popolazione servita (ab.)</i>
Nord Ovest	10	638.491	5	458.205
Nord Est	3	1.531.990	1	998.481
Centro	0	0	0	0
Sud	0	0	3	4.401.014
Isole	0	0	0	0
Italia	13	2.170.481	9	5.857.700

Con riferimento invece, alla situazione dell'Emilia Romagna, illustrata nel corso delle precedenti Relazioni, si fornisce il seguente aggiornamento:

- con riferimento ai *sub* ambiti coincidenti con i territori provinciali di Rimini e Piacenza, ATERSIR, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n.5433 del 22 novembre 2017, con deliberazioni del Consiglio d'Ambito nn. 1 e 2 del 31 gennaio 2018, ha ritenuto opportuno revocare in autotutela gli atti delle procedure *de quo* precedentemente avviate, dando mandato, tra l'altro, alla struttura tecnica dell'Agenzia di redigere gli atti delle nuove procedure aperte per l'affidamento in concessione del SII. Allo stato è in corso la redazione degli atti finalizzati alle nuove procedure di gara ed all'aggiornamento dei relativi allegati tecnici. L'Agenzia "*prevede la pubblicazione della nuova gara nel primo trimestre 2019*";
- con riferimento, invece, al *sub* ambito di Reggio Emilia, ATERSIR sta procedendo alla redazione degli atti di gara e della relativa documentazione tecnica, prevedendone l'ultimazione "*entro il mese di gennaio 2019 con conseguente revisione e pubblicazione della stessa entro il mese di marzo 2019*".

Sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti ai fini della stesura della presente Relazione, emerge, inoltre, la presenza di comuni esercenti i servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale in special modo in Calabria, Sicilia e Lombardia. Tuttavia, diversi soggetti competenti si sono impegnati a trasmettere nei prossimi mesi un quadro più dettagliato ed aggiornato rispetto al territorio di pertinenza. L'Autorità ritiene pertanto utile approfondire ulteriormente le risultanze degli eventuali riscontri da parte degli Enti di governo d'ambito anche in relazione alle circostanze che hanno contribuito al permanere delle gestioni in economia – per una o più fasi della filiera idrica – in capo ad Enti Locali in condizione di squilibrio strutturale del bilancio.